



Comune di Castel Baronia (AV)

via Regina Margherita n. 1

- Gabinetto del Sindaco -

e- mail sindaco@comunecastelbaronia.it

sito internet www.comunecastelbaronia.it

Codice fiscale n. 81000850644

telefono 0827 - 92008

Partita I.V.A. n. 00281000646

tefax 0827 - 92601

Prot. n. 10 del 29 MAR 2012

IL SINDACO

Visto la comunicazione del Veterinario Dirigente Dott. Rosario Rossi circa la presenza di **Brucellosi ovina** manifestatasi nell'azienda della Sig.ra Pascucci Grazia, codice azienda 022 AV030, in località Via San Giovanni di questo comune;

Visto l'O.M. 14.11.2006 del Ministero della Salute;

Visto il Decreto n. 453 del 02 luglio 1992

- ORDINA -

L'allevamento della Sig.ra Pascucci Grazia nata a Sturno il 04/05/1969 e residente in Castel Baronia alla loc. San Giovanni, è sottoposto a sequestro con le seguenti prescrizioni:

- la qualifica sanitaria è revocata;
- qualsiasi movimento di ovini e caprini verso o da tale allevamento sia vietato, salvo autorizzazione per l'uscita di ovi-caprini destinati ad essere macellati da rilasciarsi ai sensi dell'O.M. 14.11.2006;
- gli ovi-caprini per i quali sia stata ufficialmente confermata la presenza della brucellosi siano isolati e marchiati ai sensi dell'O.M. 14.11.2006 art. 8;
- il latte degli ovi-caprini infetti sia isolato da quello dei soggetti sani della restante parte dell'allevamento e utilizzato unicamente nello stesso allevamento e previo trattamento termico adeguato per l'alimentazione animale;
- il latte degli animali sani proveniente dagli allevamenti infetti venga rimosso dall'allevamento in contenitori separati identificati con appositi contrassegni soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione.
- Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dall'autorità locale competente per territorio.
- le carcasse, le mezzene, i quarti, di ovini e caprini infetti destinati ad alimentare animali siano trattate in modo da evitare ogni contaminazione ai sensi della legge 15 febbraio. 1963, n° 281 modificate 8/3/68 n°399 e DPR 31/3/88 n°152 ;
- i feti e gli agnelli morti subito dopo la nascita e le placente vengono accuratamente ed immediatamente distrutti ed eliminati ai sensi DPR 8 /2/54 n° 320 e succ. mod. a meno che non siano inviate al laboratorio per esami;
- il fieno la paglia ,lo strame o qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente siano immediatamente distrutti ,bruciati od interrati dopo essere stati aspersi di prodotto disinfettante e qualora si tratti di materiali, questi siano disinfettati prima di essere riutilizzati ;
- le sardigne e gli altri impianti di smaltimento garantiscano l'assenza di rischio di diffusione della brucellosi ;
- il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia posto in un luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento ,cosparso di un disinfettante appropriato e così raccolto e conservato per almeno tre settimane . In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticoltura. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto di uno strato di terra non infetta . Il liquame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame.

La presente verrà revocata a conferma da parte del Servizio Veterinario competente per territorio della cessazione delle cause che hanno determinato l'emissione dell'ordinanza.

CASTEL BARONIA 29 MAR 2012



IL SINDACO
(Ing. Carmine Famiglietti)